

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5762 del 27/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. MARECO LUCE S.R.L con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5922 del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 n° 59. MARECO LUCE S.R.L con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 28/07/2020, acquisita al Prot. Com.le 12433 e da Arpae al PG/2020/111021 del 31/07/2020, da **MARECO LUCE S.R.L** nella persona di Mondardini Luigi, in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per

lo stabilimento di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che con nota Prot. Com.le 14226 del 01/09/2020, acquisita al PG/2020/125640, il SUAP del Comune di Bertinoro ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta di integrazioni;

**Considerato** che in data 29/09/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 16048 e 16049 e da Arpae al PG/2020/142021;

**Visto** che in data 27/10/2020 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 17811 e da Arpae al PG/2020/156140;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 18551 del 05/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/160843, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"[...] Vista la dichiarazione del Tecnico Competente in Acustica, Torreggiani Luca, presentata ad integrazione dell'Istanza di AUA in oggetto (documentazione acquisita al prot. Com.le n. 17811 del 27.10.2020, con la quale il TCA dichiara: "...con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'Istanza di AUA, che l'attività di lavorazione costruzione apparecchi per l'illuminazione sita in Comune di Bertinoro via Santa Croce 121, rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Bertinoro (FC) in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.";*

*Si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla osta di cui all'art. 8 della L.26.10.1995, n. 47.*

*Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche alle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.";*

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 26/11/2020;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MARECO LUCE S.R.L** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Dato atto** che il presente Allegato A sostituirà il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 412 del 11/10/2011 prot. n. 100984/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MARECO LUCE S.R.L** (C.F./P.IVA 02156430403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121, **per lo stabilimento di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione sito nel Comune di Bertinoro, Via Santa Croce angolo Via Emilia n. 121.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente citato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della autorizzazione n. 412 del 11/10/2011 prot. n. 100984/11 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- eliminazione delle emissioni E1 "Cabina di verniciatura", E1bis "Cabina di verniciatura" e E2 "Forno verniciatura essiccazione", in quanto non sarà più svolta l'attività di verniciatura e i relativi impianti saranno dismessi;
- modifica della emissione E4 "Saldatura, taglio al plasma, stampaggio resina" (non variano i parametri di portata, durate e altezza indicati nella precedente autorizzazione):
  - scollegamento del macchinario per lo stampaggio resina denominato "Battenfeld 100" in quanto dismesso, l'attività proseguirà comunque nel macchinario denominato "Busman 200" già collegato a E4;
  - collegamento della aspirazione posta su una nuova postazione di saldatura a stagno;
- nuova emissione E5 "Taglio plastica, taglio alluminio" derivante dalle aspirazioni poste sul taglio di lastre e tubi in plastica mediante sega circolare e il taglio di tubi e profili in alluminio mediante troncatrice, dotata di filtro a maniche;
- nuove emissioni E6 e E7 derivanti da due caldaie uso civile (250 kW cad., a metano).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot. n. 18612 del 06/11/2020, acquisita al prot. PG/2020/160843 del 06/11/2020, il Comune di Bertinoro ha trasmesso il proprio parere urbanistico, di seguito riportato:

*"VISTI:*

- *la Variante generale al PSC approvata con del Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2019;*
- *la Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018;*
- *il Secondo Piano Operativo Comunale (POC) adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 20 novembre 2017;*

*PREMESSO CHE la richiesta viene valutata per gli urbanistici relativi a vincoli e tutele gravanti sul*

territorio che incidere sul procedimento in oggetto e che non si scende nel merito degli aspetti edilizi;  
SI DA ATTO CHE l'area oggetto di richiesta, distinta al catasto terreni al foglio n. 20 particella n. 71

- non ricade all'interno del perimetro di tutela delle falde termali disciplinate dall'art. 225bis delle Norme del PSC;
- non ricade all'interno della zona di interesse storico — archeologico disciplinata dall'art. 29 delle Norme del PSC;
- non è soggetta a vincolo idrogeologico disciplinato dal R.D. 3267 del 1923”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, preso atto della eliminazione delle emissioni E1, E1bis e E2, per le restanti emissioni ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissione esistente E3 – non soggetta a modifiche, verificato che l'istruttoria svolta nella precedente autorizzazione è tuttora conforme ai riferimenti normativi e regolamentari vigenti, si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 412 del 11/10/2011 prot. n. 100984/11 rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

- emissione esistente E4 – nella precedente autorizzazione erano fissati i seguenti limiti:

Materiale particolare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili	50	mg/Nmc

derivanti dalla istruttoria effettuata sulla base dei pertinenti criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e dei pertinenti allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., applicando il criterio di adottare i valori limite più restrittivi ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. Le modifiche richieste dalla Ditta non modificano le tipologie di attività collegate a E4 e quindi le tipologie di inquinanti in emissione, pertanto si ritiene di confermare i valori limite prescritti nella precedente autorizzazione per quanto concerne gli inquinanti legati alle attività di saldatura e di taglio al plasma (ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri). Per quanto concerne l'inquinante “sostanze organiche volatili”, si evidenzia che il valore limite di 50 mg/Nmc è stato prescritto in quanto fissato al punto 4.5.14 “Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tenuto conto che il punto 3. lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” della DGR 2236/09 e smi prescrive un valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)”, ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito al succitato punto punto 3. lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto delle modifiche impiantistiche sopra descritte e della prescrizione inerente un valore limite più restrittivo, si ritiene di prescrivere un monitoraggio della emissione entro 120 giorni dal rilascio dell'AUA al fine di verificare il rispetto dei valori limite anche a seguito della modifica;

- emissione nuova E5:
  - l'attività di taglio di materie plastiche può essere compresa, per similitudine, al punto 4.5.88 “Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa un valore limite pari a 20 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”, e al punto 5. lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla DGR 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo stabilito al succitato punto punto 5. lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;
  - l'attività di taglio dei tubi e profili in alluminio è compresa al punto 4.13.18 “Rettifica, tornitura,

*foratura, fresatura, taglio” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5. “Taglio di manufatti metallici” dell’allegato 4.31 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., in entrambi i casi il valore limite è fissato pari a 10 mg/Nmc per l’inquinante “polveri”;*

- si prescrive, pertanto, il rispetto del valore limite pari a 10 mg/Nmc per l’inquinante “polveri”. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- tenuto conto che sarà installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ritenuto che una corretta gestione di tale impianto possa garantire il rispetto del valore limite prescritto, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato VI “*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. si prescrive quanto di seguito riportato:
  - l’impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E5 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- emissioni nuove E6 e E7 – sono relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell’endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 412 del 11/10/2011 prot. n. 100984/11, ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all’istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/07/2020 P.G.N. 12433, e successive integrazioni.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E6 – CENTRALE TERMICA** (250 kW, a metano)

**EMISSIONE E7 – CENTRALE TERMICA** (250 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione sono **autorizzate**, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### **EMISSIONE E3 – TORNIO, FRESATRICE, ELETTROEROSIONE, SALDATURA TIG**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nmc

#### EMISSIONE E4 – SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA, STAMPAGGIO RESINA

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

#### EMISSIONE E5 – TAGLIO PLASTICA, TAGLIO ALLUMINIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 120 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione E4, al fine di verificare il rispetto del valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale" (precedentemente assoggettata al rispetto di un valore limite meno restrittivo) e più in generale al fine di verificare il rispetto di tutti i valori limite prescritti alla luce delle modifiche impiantistiche occorse. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E3 (solo per gli inquinanti "polveri" e "Composti organici volatili espressi come C-organico totale")**, **E4 e E5 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E3 relativamente agli inquinanti "Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)" e "Monossido di carbonio"** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 11., dei consumi di materiale di apporto per saldatura. I consumi annui di filo di saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 30**.
10. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E5** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di filo di saldatura, così come richiesto al precedente punto 9., relativamente alla **emissione E3**;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E5**, così come richiesto al precedente punto 10.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**